

peraltro noi conosciamo molto bene (in Italia c'era già la Cirio ed altro ancora prima a ricordarceli).

Sicuramente lo scandalo Parmalat è cominciato prima delle notifiche. Sarà interessante capire quando ha avuto la deflagrazione. Ma di questo aspetto, per fortuna, solo il giudice se ne occuperà, e non solo previa querela tra le parti.

Francamente mi pare che la questione che riguarda la parte del falso in bilancio sia un errore. Del resto, si deve ricordare che non è vero che la legge sul falso in bilancio, attuata con decreti legislativi, non abbia avuto degli effetti. Infatti, il signor Paolo Berlusconi è uscito dal processo che riguardava le discariche esattamente grazie a questa legge, patteggiando la pena per una cifra che non ricordo. Quindi, non è vero che essa non ha avuto degli effetti, ma ha ottenuto degli effetti sicuramente « familiari ».

Vorrei ricordare che, per quanto riguarda l'insieme della situazione nella quale ci troviamo, il reato di nocumento al risparmio, che lei avrà la bontà di spiegare in modo più diffuso, costituisce a dir poco una stranezza. È un po' come quelli che, per evitare che il carabiniere prenda il ladro, si inventano il reato di strage. Questo grave nocumento per il risparmio pubblico ha una nozione giuridica quanto mai vaga e, soprattutto, dà l'impressione di voler sparare un'arma nucleare, non riuscendo ad operare con le armi normali contro quanto sta avvenendo nell'ambito dei reati societari.

Detto questo, e confermato che la distanza politica da quanto lei diceva francamente è totale, vorrei utilizzare il fatto che lei è comunque una persona competente in materia per capire se la nostra riflessione possa portare a qualche risultato positivo.

In tutta la faccenda Parmalat e Cirio, anche per il riflesso che viene dai soggetti che sono stati auditi e di cui lei sicuramente ha sentito parlare, risulta che innanzitutto è il nucleo di funzionamento dell'impresa che non va. Infatti, nell'attuale sistema di funzionamento dell'impresa, e quindi nel diritto societario, non

ci sono contromisure sufficienti — mi auguro che su questo aspetto si proceda anche da parte sua ad una riflessione — in grado di garantire ragionevolmente tutti coloro che hanno a che fare con l'attività di quell'impresa e quindi, anche rispetto alla richiesta di risparmio e di finanziamenti, di metterli in condizione di tranquillità.

Lei lo avrà fatto, ma mi permetto di raccomandarle, in particolare, di leggere con attenzione quanto hanno detto tutti coloro che si occupano dei controlli e che sono stati da noi auditi, comprese le società di *rating*. Ciò che si capisce in termini estremamente chiari è che quando il falso viene determinato, la prima cosa che capita è che tutti credono ai conti falsificati. Molti adducono ai passaggi successivi l'impossibilità di avere la certezza delle carte che debbono esaminare. Alla fine, molti dei commissari presenti si chiedevano che senso avesse continuare a credere a quelle definizioni.

Signor sottosegretario, non ritiene che, nell'ambito della materia del diritto societario, debba essere rivisto un sistema di funzionamento che anziché, come è stato detto autorevolmente dal relatore, proteggere i soci di maggioranza, li renda più trasparenti grazie anche al riconoscimento dell'azione di quelli di minoranza? Non reputa che le questioni relative alla possibilità di eleggere gli amministratori sulle liste o alla garanzia della loro indipendenza debbano essere portate in una norma sufficientemente cogente, per garantire che dal funzionamento dell'impresa, per quanto ragionevolmente possibile, nasca un elemento di trasparenza?

La seconda questione attiene ai controlli. Negli Stati Uniti è stato individuato un modo per esercitarli attraverso la SEC ed una particolare branca che si occupa dei revisori. Credo che, al di là delle incompatibilità, occorra provvedere ad una riorganizzazione del modo con il quale viene affidato l'incarico, della natura dell'albo, dell'effetto di depennamento, che, in alcuni casi, deve effettuarsi sull'albo stesso e della quantità delle pene previste. Non ritiene, signor sottosegreta-

rio, che debba essere complessivamente rivista la terzietà del controllo, in termini assolutamente organici?

Nel disegno di legge del Governo, quando si parla di paradisi fiscali-legali, come ci ha detto il ministro Tremonti, viene in sostanza — mi consenta, signor sottosegretario, il termine un po' brutale — consolidato il malfatto nell'ambito del diritto societario vigente nel nostro paese. Non sarebbe invece semplicemente preferibile evitare l'utilizzo dei paradisi fiscali-legali agli effetti delle società italiane? Non dovremmo cominciare, a partire da noi stessi, con il porre il problema a livello europeo?

Infine, per quanto riguarda il discorso relativo alle obbligazioni, sul quale lei ha espresso una posizione difensiva, ritiene che sia sufficiente la responsabilità in solido oppure dovrebbero essere introdotte altre norme? Molti chiedono che le obbligazioni vengano trattenute per un anno, prima di collocarle sul mercato. Nel corso di una delle audizioni di ieri, è stato detto che forse sarebbe preferibile una norma che implichi sempre la responsabilità dell'intermediario, tranne che si provi il fatto contrario. Non bisogna, quindi, riportare il sistema obbligazionario entro limiti che non diventino una panna finanziaria nella quale non c'è più controllo e, nello stesso tempo, creare un rapporto leale di corresponsabilità tra intermediario ed emettitore in grado di garantire il risparmiatore?

LANFRANCO TURCI. Vorrei dal sottosegretario alcune spiegazioni sulla vicenda relativa ai *bond*, visto che tutto nasce dal peso crescente che essi hanno assunto nell'utilizzazione del risparmio degli investitori italiani.

Se ho capito bene, con il nuovo codice civile abbiamo un determinato moltiplicatore in rapporto al capitale e alle riserve disponibili. Vorrei sapere come esso è regolato nel caso di gruppi societari. Non c'è il rischio che lo stesso capitale venga conteggiato sia nella capogruppo sia nelle società controllate e, quindi, che il denominatore finisca per essere moltiplicato al

di sopra del suo potenziale effettivo?

Non ho poi compreso come la questione giochi sull'estero, cioè sulle emissioni all'estero da parte di società italiane. Vorrei poi sapere: come si determina la distinzione tra *bond* destinati agli investitori e quelli al *retail*? Lei ci ha detto che le Srl, comunque, possono emettere solo per gli operatori professionali; ma nelle società quotate come si determina questa distinzione? È solo legata alla presenza del *rating*, oppure ci sono procedure precise per valutare l'ammissibilità del *bond*?

Sappiamo che, per la quotazione, esiste un doppio filtro, quello della Consob, sul lato più formale, e quello della società di borsa, che dovrebbe essere più sostanziale. Le chiedo, quindi, se, nel caso dei *bond* emessi da società quotate o da società per azioni, esista un meccanismo di convalida dell'attendibilità non solo del rapporto quantitativo ma anche dei fini, della tenuta e di un possibile rientro dei *bond* stessi. Ho l'impressione che pochi di noi abbiano le idee chiare sulle questioni che ho illustrato.

MARIO LETTIERI. Vorrei innanzitutto far presente al sottosegretario che non è in discussione il falso in bilancio e che non abbiamo difficoltà ad ammettere che non è stata questa la normativa che ha provocato le vicende Parmalat e Cirio. Esiste però un problema e, dalle audizioni svolte, soprattutto dagli interventi del professor Onado e del professor Sarcinelli, è emersa la diffusa indicazione di rivedere le norme relative al diritto societario.

Signor sottosegretario, da parte di alcuni è stata sottolineata l'irrisorietà delle sanzioni pecuniarie — ad esempio, quella di 10 mila euro (quindi solo 20 milioni di vecchie lire) prevista per coloro che traggono in inganno con attestazioni false o artifici contabili — e, contestualmente, l'esigenza di aumentare notevolmente le sanzioni di natura sia amministrativa che penale.

Sul reato di falso in bilancio le osservazioni del collega Grandi purtroppo sono vere e contrastano con l'esigenza di rendere più stringente l'interna normativa;

infatti, dovremmo elevare notevolmente le pene per coloro che si macchiano di questo grave reato, che io ritengo sia non solo contro la società o contro l'interesse del singolo socio di minoranza, ma anche contro la fede pubblica perché procura un danno all'intera collettività e non solo alla società interessata. Anche per quanto riguarda l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nell'ultimo provvedimento di natura fiscale, si prevede che queste non siano a carico degli amministratori ma a carico della società. Le nuove norme sostanzialmente hanno portato ad una deresponsabilizzazione degli amministratori. Questa è la linea di tendenza che si evince dalla riforma voluta dal Governo e, purtroppo, approvata dalla maggioranza. Se le audizioni che stiamo svolgendo hanno un senso, dovremmo riconoscere onestamente che non è questa la strada da seguire e, quindi, il Governo stesso dovrebbe farsi carico di proporre una revisione di queste norme, indicate da più parti come meritevoli di una modifica da operare in tempi brevi per fornire un messaggio chiaro agli investitori e agli operatori economici.

Per quanto riguarda i paradisi fiscali, il fatto che una società un tempo ricorresse ai paradisi fiscali per evadere il fisco era ancora comprensibile; ma oggi perché una società dovrebbe ricorrere a sedi *off shore*? Quando abbiamo appreso che una grande società italiana aveva la sua « scatola cinese » nelle isole Cayman, ci siamo domandati a quale fine lo avesse fatto. Evidentemente lo scopo era quello di sfuggire alla trasparenza, come poi è emerso successivamente. Dobbiamo fare in modo di non consentire la quotazione a chi non ha attività reali nei paradisi fiscali, nella legge che approveremo dobbiamo inserire un vincolo preciso: la quotazione deve essere negata a quelle società che non hanno attività reali nei paesi in cui hanno società controllate o controllanti; « caselle postali » sotto forma di società non possono essere accettate.

Sui *bond* il senatore ha posto una questione che voglio riproporre, perché sono preoccupato per quanto sta avvenendo in questo paese. Il sottosegretario

sicuramente saprà che un grande gruppo come Telecom Italia, che diversifica molto le proprie attività, da un lato ha emesso *bond* pari al 57 per cento del totale dei *bond* circolanti nel nostro paese, dall'altro approfitta della cartolarizzazione degli immobili pubblici: basta andare per le vie di Roma per rendersi conto che i migliori palazzi sono stati acquistati da questa grande società. Non è che questi *bond*, anziché per le attività imprenditoriali del proprio *core business*, servono per speculazioni di varia natura, in questo caso immobiliari? Secondo noi si tratterebbe veramente di una grande beffa.

GIORGIO BENVENUTO. Vorrei innanzitutto sapere se il sottosegretario Vietti sia in grado di indicarci quando arriverà in Parlamento il disegno di legge elaborato dal Governo, che allo stato è solamente disponibile sul sito di Palazzo Chigi.

Relativamente al falso in bilancio, il sottosegretario ci ha ricordato giustamente che la delega è scaduta; abbiamo però questo disegno di legge. Nel corso di questa indagine mi hanno colpito le osservazioni svolte dalla Confindustria e dalla Assonime, che hanno posto l'esigenza di una riflessione critica sulle nuove misure introdotte per il reato di falso in bilancio, sollevando l'opportunità di una loro riconsiderazione: le sottopongo alla sua attenzione perché quando il disegno di legge arriverà in Parlamento eventuali misure potrebbero trovare spazio al suo interno.

Ho dei dubbi rispetto al nuovo reato contro il risparmio, così come è stato configurato; per la verità anche gli esperti del settore hanno rilevato la sproporzione tra la pena prevista e la sua pratica applicabilità. Come certamente saprà un cultore della materia come il sottosegretario Vietti, una pena ha rilevanza non se è elevata ma se viene effettivamente irrogata. Sarebbe forse stato meglio anticipare l'applicazione di quelle norme previste nell'attuazione della delega comunitaria sul *market abuse*; certamente non si trattava di qualcosa di rivoluzionario, ma vi erano alcune misure tese al rafforzamento

della Consob che avrebbero potuto contrastare meglio quanto avvenuto.

Sul problema dell'esercizio della delega, noi dell'opposizione in Commissione finanze della Camera abbiamo apprezzato la disponibilità del sottosegretario ad introdurre, compatibilmente con quanto interessa le procedure concorsuali, delle misure di modifica al diritto societario. Sotto tale punto di vista segnalo la necessità di assumere una decisione intorno al ruolo delle minoranze, che oggi non viene valorizzato. Il socio di minoranza non viene tutelato in alcun modo, mentre la sua tutela avrebbe grandi ricadute anche sul terreno della trasparenza societaria. Voglio ricordare che il presidente dell'Asso-gestioni, quando ci ha spiegato i motivi per i quali la sua associazione aveva sconsigliato i fondi di investire in tutto ciò che concerneva Parmalat, aveva riferito espressamente che ciò era dovuto anche al fatto che il sindaco di minoranza era stato estromesso senza motivazioni valide.

L'inserito finanziario de *Il Sole 24 Ore* riportava l'elenco dei consiglieri di amministrazione e dei membri dei collegi sindacali delle società quotate in borsa. La situazione che emerge da questo elenco è qualcosa di grottesco: ci sono persone che sono indifferentemente in collegi sindacali ed in consigli di amministrazione un numero di volte assolutamente sproporzionato, la qual cosa praticamente finisce per non garantire quelle esigenze di trasparenza che tutti auspichiamo.

Vengo all'ultima questione, di competenza del suo Ministero: riusciamo a raggiungere risultati che, tenendo conto della particolarità del nostro paese, diano risalto alla *class action*? Cosa ritiene a tale riguardo? Dinanzi alla Commissione giustizia pende l'esame di alcuni progetti di legge; molti commentatori ed anche molti soggetti auditi ne sottolineano la validità e l'importanza. È possibile sbloccare la situazione e trovare nel nostro paese un sistema di deterrenza e di tutela più semplice per i soggetti più deboli?

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al sottosegretario Vietti per la replica,

vorrei brevemente tentare di orientarlo su un aspetto che mi pare sia delicato e attenga alla natura stessa dell'indagine. Mi sembra che, correttamente, la maggioranza dei colleghi abbia sempre posto una chiara distinzione tra la questione sorta circa la recente normativa recata dalla riforma del diritto societario e le vicende oggi alla nostra attenzione. Non vorrei però che, dopo che il Governatore ha declinato ogni responsabilità e le banche si sono dichiarate vittime, la colpa fosse attribuita alla maggioranza ed al Governo.

MARIO LETTIERI. Il Governo ha le sue responsabilità.

PRESIDENTE. In tal caso, dovremmo davvero aprire questo capitolo.

ALFIERO GRANDI. Il Governo porti la sua croce...!

PRESIDENTE. Non ci si può riferire solamente al Governo; vi sono la maggioranza con i suoi membri, i colleghi parlamentari, i presidenti di Commissione. Parlamentari che, tra l'altro, hanno sollevato tali questioni con così tanto anticipo rispetto al silenzio generale per cui non è giusto che vengano ora a trovarsi, per così dire, sul banco degli imputati.

Stiamo, quindi, ai fatti precisi in modo che il sottosegretario Vietti non debba essere costretto a rispondere « pan per focaccia »; il problema è molto semplice. Certamente, se in un quadro condiviso, di larga ampiezza, si individua la necessità di meglio chiarire la portata di alcune norme recate dalla riforma del diritto societario, anche ai fini di precisare la misura di alcune pene, non vi è dubbio che tale esigenza vada soddisfatta. Ma ciò non può offrire l'unica lettura dei fatti in quanto, se poi permangono incertezze circa le possibili ricostruzioni, alla fine non si farà nulla a tale riguardo.

Questo è il punto vero; poi, deciderà chi deve giudicare. Si tratta, infatti, del fallimento di un'intera classe dirigente. Certo, oggi hanno arrestato i due figli di Tanzi, ma non è questo il punto; piuttosto, si

registra il fallimento complessivo della classe dirigente, specie per quanto riguarda il complesso della moralità economica. Ne fa testo il fatto che un quarto dell'economia italiana sia in nero; tale ultimo punto riguarda — altro che la riforma del diritto societario — praticamente le tasche di ogni cittadino.

L'invito che rivolgo a titolo personale al Governo è quello, ovviamente, di non seguire un atteggiamento di rigida chiusura a difesa di quanto è stato fatto; si deve riconoscere l'esistenza, per i fatti alla nostra attenzione, di un « divenire » che abbiamo esaminato nel corso di questa indagine e la grande elasticità nel tentare di dare delle risposte.

Tra l'altro, il sottosegretario Vietti ha fatto riferimento anche ad un regolamento inattuato che, se fosse stato adottato per tempo, quanto ad incompatibilità ed a ruoli diversi, forse si sarebbero evitate talune mostruosità poi, invece, riscontrate nei controlli interni ed esterni alle cosiddette *corporate governance*.

In conclusione, noi stiamo tentando di conferire a questa indagine il carattere di un impegno convergente senza il quale è impossibile trovare una soluzione al problema; alla fine, rischieremmo di esporci alla riproposizione di rischi di questa natura. Perciò, il testo presentato dal Governo — mi risulta sia stato depositato ieri sera; si tratterà di fare un accertamento di natura cartolare (aspettiamo venga assegnato alle Commissioni di merito) — costituisce, come si è detto più volte, una buona base di discussione. Vi sono punti che sono stati, anche giustamente, criticati questa mattina: ad esempio, lo stesso previsto reato di nocumento al risparmio oppure l'articolo 42 che costituisce un fondo di solidarietà si prestano, come è stato osservato oggi anche dal professor Onado, a rilievi critici. È un testo aperto sul quale si rivendica la competenza del Parlamento a decidere circa la versione definitiva; è questo il testo sul quale dobbiamo discutere e la decisione in proposito investe la nostra responsabilità complessiva.

LANFRANCO TURCI. Vorrei conoscere, sottosegretario, la sua opinione sulla questione delle sezioni specializzate; ricordo che si tratta di una ipotesi formulata nella scorsa legislatura, che poi non ha più avuto seguito. Forse, si ripropone il problema?

PRESIDENTE. Do, quindi, la parola sottosegretario Vietti per la replica.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor presidente, la ringrazio e ringrazio, altresì, i parlamentari intervenuti nel dibattito.

Effettivamente, in Italia siamo intervenuti in modo anomalo sulla materia del diritto dell'economia, varando prima la riforma delle società quotate, poi quella del codice. Invece, in un percorso logico e coerente, sarebbe dovuto avvenire l'inverso; ciò, ovviamente, ci pone oggi in condizioni di difficoltà. Per correggere tale aspetto, abbiamo cercato di coordinare la riforma del diritto societario con quella delle società quotate; ma, ovviamente, essendo la delega limitata al puro coordinamento, non si poteva modificare né il testo unico dell'intermediazione finanziaria né il testo unico bancario. Normative che forse invece, anche alla luce della riforma, avrebbero avuto bisogno di qualche revisione; ma, tant'è, i limiti della delega erano quelli. Limiti, peraltro — un po' tutti consenzienti — già utilizzati all'estremo.

Inoltre, riprendendo anche la notazione fatta dal presidente Tabacci, ricordo che, a parte l'aspetto delle sanzioni penali, la riforma del diritto societario ha visto, per la verità, un'ampia convergenza di maggioranza e di opposizione. Infatti, i pareri sui decreti legislativi, salve le riserve circa le sanzioni penali, sono stati approvati o, comunque, condivisi anche dall'opposizione. Quindi, tutta la materia civilistica non ha una paternità esclusiva della maggioranza.

Sono comunque assolutamente aperto ad eventuali interventi modificativi sia sul versante delle sanzioni penali — però il Governo non ha più la delega e, quindi,

dovrebbe assumere iniziative autonome — sia (come ho riferito in Commissione: al riguardo, ringrazio l'onorevole Benvenuto che lo ricordava) sul versante civilistico.

Abbiamo un anno per monitorare il funzionamento della riforma: fino al 31 dicembre possiamo intervenire con le eventuali correzioni. Certamente, dovremmo fare tesoro anche di quanto è accaduto; seppure non abbia un nesso causale diretto con il nuovo codice, tuttavia dovremmo farne tesoro ed intervenire, prima della fine dell'anno, con gli aggiustamenti che, vedendo operare in concreto la riforma, riterremo necessari.

L'onorevole Grandi ha posto tutta una serie di problemi circa le sanzioni penali; è inutile, al riguardo, ribadire le nostre posizioni circa il falso in bilancio. Ha ragione l'onorevole Lettieri; ormai si tratta di una polemica che possiamo anche archiviare. Mi permetto di ricordare però quanto ho già riferito. Bisogna guardare al complesso delle sanzioni penali, comprese le nuove, molto più puntuali rispetto al vecchio codice.

Quanto al disegno di legge governativo, chiarisco all'onorevole Benvenuto che il proponente è l'Economia e non la Giustizia; quindi, siamo anche giustificati per avere qualche informazione in meno. Anch'io sono, per così dire, fermo alla notizia che il testo sarebbe stato depositato nelle ultime ore; ritengo quindi che, finalmente, perverrà all'esame delle Commissioni competenti.

Ebbene, il disegno di legge del Governo interviene comunque sull'impianto sanzionatorio penale. All'articolo 46, prevede che vengano tutte raddoppiate, se commesse in relazione a società con titoli quotati, le pene di cui ai seguenti articoli: 2624 (« Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione »), 2625 (« Impedito controllo »), 2635 (« Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità »), 2637 (« Aggiotaggio »).

Se il Parlamento, presidente, riterrà che il raddoppio delle pene debba estendersi anche alle fattispecie di cui agli articoli 2621 e 2622, si tratterà evidentemente di una decisione rispetto alla quale

il Governo si adeguerà e si inchinerà. Questa è un'ipotesi; ovviamente, sulla materia il Parlamento potrà farsi portatore di riflessioni anche diverse e più estensive.

Per quanto riguarda il problema dei controlli, sollevato dall'onorevole Grandi, il disegno di legge governativo affronta l'aspetto dal punto di vista del controllo esterno; quello interno è stato affrontato dalla riforma del diritto societario nei limiti della delega, che, infatti, sulla materia delle società di revisione non diceva quasi nulla. Come abbiamo ben imparato dal caso Parmalat, le società di revisione esercitano un ruolo fondamentale nella rappresentazione dello stato societario fatta ai soggetti deputati al controllo.

Infatti, compito del revisore è certificare la corrispondenza tra la reale situazione economico-finanziaria della società e la sua immagine pubblica, che induce anche i controllori esterni a determinati atteggiamenti. Non vi è dubbio che il fronte delle società di revisione è uno di quelli su cui è maggiormente necessario intervenire. In proposito, il disegno di legge richiamato contiene una serie di indicazioni e una delega molto ampia al Governo per modificare la normativa sulle società di revisione. Al riguardo, ripeto quello che anche il presidente Tabacci ricordava: esiste già una delega all'esercizio di potestà regolamentare conferita al Ministro della giustizia sulle incompatibilità delle società di revisione, misura che potrebbe anche venire anticipata rispetto ai tempi del disegno di legge.

Quanto i paradisi fiscali, ritengo non si possa andare oltre quanto disposto dall'articolo 39 del cosiddetto « disegno Tremonti », ovvero introdurre norme per assicurare la trasparenza di società — con sede in uno di quei paradisi — controllate da società italiane o a queste collegate o comunque parti di gruppi con operatività rilevanti in Italia, o dedite alla raccolta del risparmio nel nostro paese.

Rispetto a questi soggetti, il disegno di legge prevede una serie di « paletti » molto rigidi, con l'obbligo di allegare i bilanci, la sottoscrizione degli stessi da parte degli organi di amministrazione e di controllo, la

certificazione — da parte della società di revisione — della società italiana, la relazione dell'organo di amministrazione sottoscritta dall'organo di controllo, il controllo del bilancio della società estera controllata o collegata alla società italiana con titoli quotati, l'estensione della responsabilità civile, penale e amministrativa e l'attribuzione all'autorità italiana del potere di dettare disposizioni di attuazione. Ritengo che non si possa fare più di questo, né possiamo immaginare di bloccare in un mercato globale la creazione di società, le quali, come è noto, operano a tutto campo. Non possiamo illuderci di tornare a sistemi autarchici in cui l'esistenza di una società è decisa in relazione all'ubicazione della relativa sede. Possiamo invece stabilire che nei casi in cui le società italiane controllino, siano collegate o comunque operino con determinati soggetti, debbano essere rispettati una serie di limiti rigorosi, conformi ai requisiti di trasparenza.

Sulle obbligazioni, a proposito delle quali molti hanno richiamato l'attenzione, escludo di poter giocare sui capitali sociali del gruppo. Evidentemente, il capitale di riferimento è quello di ciascuna società emittente il prestito obbligazionario. Forse, non mi sono ben spiegato sulla previsione relativa alle società estere, riguardo alle emissioni delle obbligazioni.

Come osservavo in precedenza, il disegno di legge del Governo riprende la soluzione introdotta nel codice civile. Le norme civilistiche prevedono che il prestito obbligazionario emesso oltre il limite del doppio del capitale sociale venga garantito in solido, non solo dall'emittente ma dall'intermediario finanziario che lo colloca sul mercato. Questa, a mio parere, è una soluzione di grande garanzia. Il disegno di legge, analogamente, all'articolo 38 prevede che agli strumenti finanziari emessi all'estero e collocati in Italia si applichino le disposizioni di cui all'articolo 2412 del codice civile, cioè esattamente la previsione precedentemente richiamata sulla responsabilità solidale dell'intermediario finanziario che colloca lo strumento sul mercato.

Quindi, se anche ci fosse stato un dubbio, questo chiarimento intende risolverlo. Non solo gli strumenti finanziari nazionali ma anche gli strumenti esteri avranno, a patto che la norma suddetta venga approvata, la garanzia solidale degli intermediari. Quanto alla natura dell'obbligazione, essa non muta a seconda del destinatario. L'obbligazione, ovviamente, è emessa dalla società conformemente alle proprie previsioni statutarie e poi, se quotata, ad essa sarà attribuito un certo *rating*. E la circolazione sul mercato è slegata dalla natura dell'obbligazione, che dipende esclusivamente dalla tipologia di strumento finanziario che la società, in base alla sua autonomia statutaria, decide di emettere. L'onorevole Grandi ricordava l'ipotesi di trattenerne l'obbligazione per almeno un anno prima di collocarla sul mercato. È un'ipotesi. Personalmente non sono contrario. Ne abbiamo discusso anche in Commissione; il dubbio, allora, non fu nel merito, come ricorderà bene l'onorevole Benvenuto, ma soltanto sui limiti della delega. La perplessità era relativa all'ampiezza della delega stessa; ci si chiese se questa consentisse effettivamente di introdurre tale misura. In ogni caso, è molto ardito sostenere che si tratti di una disposizione di coordinamento. Tuttavia, il Ministero che rappresento non avrebbe nulla in contrario se in questo testo fosse introdotta una disposizione simile.

L'onorevole Benvenuto ha dimostrato qualche perplessità sulla fattispecie penale del documento al risparmio. Certamente, la previsione è molto ampia. Introdurre il principio del grave documento al risparmio e correlarlo ad un bacino di risparmiatori di riferimento superiori all'1 per mille della popolazione risultante dal censimento, ovvero alla distruzione o riduzione del valore dei titoli di entità superiore all'uno per mille del prodotto interno lordo, porrebbe all'interprete qualche difficoltà di applicazione. Ritengo, pertanto, condivisibile l'obiettivo di introdurre una sanzione penale per tutelare il bene del pubblico risparmio, perché falso in bilancio, false comunicazioni, false comunicazioni delle società di revisione, sono tutti

reati strumentali rispetto alla protezione del primo. Ritengo, dunque, che la previsione risponda all'esigenza di colmare un buco del sistema, e penso altresì che il Parlamento potrà opportunamente intervenire per delinearne nel modo più preciso i connotati.

L'onorevole Benvenuto faceva cenno al problema della *class action*. Ne abbiamo discusso ampiamente all'epoca del decreto-legge sulle competenze dei giudici di pace e le controversie assicurative. È un istituto sconosciuto alla nostra tradizione, ben noto al mondo anglosassone. Il Ministero delle attività produttive ha predisposto un'ipotesi di provvedimento in tal senso e quello della giustizia non ha autonomamente previsto una soluzione. Siamo comunque disponibili, essendo necessario prevedere un intervento che risponda alle esigenze di gruppi di consumatori.

Il senatore Turci ha aggiunto, infine, la domanda sulle sezioni specializzate. Forse ricorda che chi parla era un pieno sostenitore delle sezioni specializzate di diritto commerciale. Purtroppo è stato il Parlamento che, con una maggioranza trasversale, ha abolito l'articolo della delega che prevedeva le sezioni specializzate. Oggi, con il senno di poi, possiamo affermare che fosse più opportuno mantenerle. È un contenzioso molto specialistico e di grande delicatezza, in cui sono coinvolti interessi molto particolari e diffusi che esigerebbero giudici molto specializzati e, soprattutto, una competenza che è difficile trovare capillarmente diffusa nei tribunali periferici. Nessuno più di me accoglierebbe con soddisfazione un ritorno, previsto però in una soluzione normativa esplicita e tenendo conto che abbiamo

introdotto il nuovo processo commerciale con il decreto legislativo n. 5 del 2003. Oggi la materia societaria ha un rito proprio e sarebbe quindi coerente prevedere un giudice proprio.

Confermo l'assoluta disponibilità a ragionare insieme su quanto avvenuto, non tanto, come diceva il presidente Tabacci, per fare « scaricabarile » (dato che disattenzioni vi sono state da parte di tutti) ma per adeguare le regole alla mutata situazione. La parte civilistica ha lo strumento e valvola di sfogo del correttivo fino alla fine dell'anno e ribadisco la disponibilità ad utilizzarla per tutti gli adeguamenti necessari. La parte penalistica può essere recuperata nel nuovo disegno di legge che, se il Parlamento vorrà, potrà anche andare oltre le ipotesi rappresentate. Esiste un'esigenza di intervento sul testo unico di finanza e su quello bancario che va al di là del puro adeguamento e coordinamento da noi svolto. Anche in merito a ciò, quello considerato potrebbe essere il « contenitore adeguato ». Ripeto, da parte nostra vi è piena disponibilità.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario per la sua partecipazione e per le risposte fornite.

Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa
l'11 maggio 2004.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

